

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità al 50% anche per gli investimenti 2021 su radio e tv

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il **bonus pubblicità** destinato alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli **investimenti pubblicitari** incrementali effettuati sulla **stampa** (quotidiana e periodica) e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali** è stato oggetto di diverse modifiche dalla sua entrata in vigore.

La **misura di favore "ordinaria"**, disciplinata dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni, prevede la maturazione di un **credito d'imposta** a condizione che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno di accesso al beneficio superi **almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati** sui medesimi mezzi d'informazione (stampa o radio/tv) nell'anno precedente. Verificata tale condizione, il credito spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso **nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti** e dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*.

Dallo scorso anno è stata introdotta **una misura "straordinaria"** volta ad incentivare ulteriormente gli investimenti nel settore dell'editoria e dell'informazione, **eliminando il requisito dell'incremento delle spese rispetto al periodo d'imposta precedente**.

In particolare, per l'**anno 2020**, la disciplina è stata modificata dall'[articolo 98, comma 1, D.L. 18/2020](#), come sostituito dall'[articolo 186, comma 1, D.L. 34/2020](#), modificato in seguito dall'[articolo 96, comma 1, lett. a\), b\), c\) e d\), D.L. 104/2020](#). Tali variazioni hanno comportato l'introduzione del credito nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti correnti**, venendo meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

Per il **biennio 2021-2022** ([articolo 1, comma 608, L. 178/2020](#)) la **Legge di bilancio 2021** ha

invece stabilito uno stanziamento di risorse **per i soli investimenti pubblicitari sui giornali**, pari a **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mantenendo per tali investimenti la disciplina derogatoria più favorevole introdotta nell'anno 2020 (credito calcolato sull'intero investimento pubblicitario), **senza ricomprendere gli investimenti sulle radio e televisioni**.

In base alle indicazioni della **Legge di bilancio 2021**, esisteva un doppio binario, per gli anni 2021 e 2022:

- relativamente agli **investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici**, anche in formato digitale, bonus spettante nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
- relativamente agli **investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali**, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

I soggetti interessati ad accedere al bonus hanno presentato le **domanda di prenotazione tra il 1° ed il 31 marzo 2021**.

Con **comunicato del 27 aprile 2021** il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato l'[elenco](#) dei soggetti che hanno presentato la "**comunicazione per l'accesso**" **referita alle prenotazioni 2021**. La richiamata comunicazione ricorda che gli importi del credito "teorico" indicati nell'elenco riguardano **unicamente gli investimenti sui giornali**, con **percentuale provvisoria di riparto pari all'11%**, in attesa della definizione delle risorse complessive per il 2021 (stampa + radio/tv).

Il **decreto Sostegni bis** - [articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#) – in vigore dal 26.05.2021, ha modificato integralmente l'[articolo 57-bis, comma 1-quater, D.L. 50/2017](#), **rifinanziando anche gli investimenti su emittenti radiotelevisive**.

Limitatamente agli anni 2021 e 2022, il **credito d'imposta è concesso**, ai medesimi soggetti ivi contemplati, **nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati**, entro il limite massimo di **90 milioni di euro** (che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

Il beneficio è concesso nel limite di:

- **65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici**, anche *online*, e
- **25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, **non partecipate dallo Stato**.

La citata disposizione prevede che **per l'anno 2021** la comunicazione telematica, volta ad effettuare la prenotazione delle risorse, potrà essere presentata **nel periodo compreso tra il 1°**

ed il 30 settembre 2021, utilizzando il modello ministeriale disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

In pratica, al pari dello scorso anno, viene prevista la **riapertura dei termini per l'invio delle domande di accesso al bonus pubblicità**; le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 **restano comunque valide** e non vanno ritrasmesse.